



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Urbanistica

OGGETTO: Varianti semplificate agli strumenti urbanistici vigenti per modifica dell'area cimiteriale nella frazione Capoluogo, ed ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo. Adozione della **SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE** e **TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**. Combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art.10, D.P.R. 327/2001.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Art. 18 L.R 65/2014)

Premessa

Il Comune di Chiesina Uzzanese, come previsto dalla ex .L.R. 1/2005 e s.m.i si era dotato di un PIANO STRUTTURALE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2013 e di REGOLAMENTO URBANISTICO approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/11/2013, e successiva modifica e integrazione per modifiche e adeguamenti normativi al DPGR n. 64 del 11/11/2013 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2015;

Sul BURT n. 2 del 15/01/2014 è stato pubblicato l'avviso di approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale e della Variante Generale al Regolamento Urbanistico, e pertanto da tale data entrano in vigore tali strumenti con le relative Norme Tecniche di Attuazione;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/02/2020 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/11/2019 l'Amministrazione Comunale ha approvato l'Avvio del Procedimento per la Variante generale al Piano Strutturale con adozione del documento di Avvio del Procedimento ai sensi art. 17 della L.R. 65/2014 finalizzato alla conformazione del PIT e alla redazione del POC.

Essendo trascorsi anni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale con relative varianti, in attesa della definizione dei nuovi Strumenti Urbanistici, è sorta l'esigenza di attivare una nuova Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale tutt'ora vigenti ai sensi articoli 34 e 238 L.R.65/2014;

Riferimenti normativi

- L.R. n. 65/2014 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio)
- D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
- L.R. 10/2010 e s.m.i. (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA")
- D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
- D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- D.P.G.R. 4/R/2017 e s.m.i. (Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione)

Richiamati in particolare:

L'articolo 30 della L.R. 65/2014 e s.m.i "*Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia*" che recita:

1. *Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.*
2. *Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.*

- L'articolo 34 della L.R. 65/2014 e s.m.i "*Varianti mediante approvazione del progetto*" che recita:

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25;

- L'articolo 238 della L.R. 65/2014 e smi "Disposizioni particolari per opere pubbliche" che recita:

1. Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

2. Nei casi di cui agli articoli 222,(429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all'adozione di atti di competenza statale.

- L'articolo 25 della L.R. 65/2014 e smi "Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione" che recita:

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all'articolo 64, comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b).

2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.

e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;

- La L.R. 12 febbraio 2010 n. 10, dove si evince che la variante per sua natura e consistenza, è necessaria al perfezionamento di opere pubbliche e non rientra tra i piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS), né a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto riconducibile alle fattispecie di varianti contemplate all'art. 6, comma 1-bis, della stessa L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 che nello specifico dispone che "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere".

- La L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 all'art. 5 comma 3 ter recita:

Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Contenuti della Variante

Le varianti necessarie riguardano contemporaneamente il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico e pertanto sono state predisposte, ai sensi articoli 238 e 34 della L.R. 65/2014, la "SECONDA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE e TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO".

Le varianti prevedono due interventi puntuali, entrambi necessari per la pubblica utilità.

Il primo prevede la modifica della perimetrazione dell'attuale area cimiteriale, già all'interno del perimetro urbanizzato. L'amministrazione comunale intende ampliare il cimitero esistente nel capoluogo per consentire maggiori spazi destinati sia alla tumulazione che all'inumazione, con conseguente modifica della recinzione in muratura esistente.

Il secondo intervento riguarda la frazione di Molin Nuovo. Al fine di riqualificare l'intera frazione, verrà ampliata l'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo, di proprietà pubblica, con lo scopo di creare una più ampia area attrezzata a verde pubblico. Sarà necessario quindi modificare il perimetro del territorio urbanizzato, in quanto i terreni interessati ed attualmente identificati in zona urbanistica E6 "Aree ad agricoltura specializzata florovivaistica" verranno inseriti nella perimetrazione del centro abitato con destinazione V.1.1.p. "Verde urbano pubblico".

Con riferimento al D.P.R. 08.06.2001, n. 327, la realizzazione dell'ampliamento dell'area di pertinenza del circolo nella frazione Molin Nuovo presuppone la disponibilità di aree attualmente private, da acquisire tramite procedura espropriativa. Il D.P.R. 08.06.2001 n.327, subordina l'emanazione dell'atto espropriativo per l'acquisizione dei suoli, alla previsione nello strumento urbanistico generale, dell'opera da realizzare e all'esistenza del vincolo preordinato all'esproprio, sul bene da espropriare. Il vincolo si concretizza quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico o sua variante, che prevede la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Con riferimento all'art. 11 comma 1) lettera b), il presente procedimento ha carattere di celerità perchè è già in corso l'Avvio del Procedimento per la Variante generale al Piano Strutturale con adozione del documento di Avvio del Procedimento ai sensi art. 17 della L.R. 65/2014 finalizzato alla conformazione del PIT e alla redazione del POC.

Considerazioni

Le suddette varianti sono riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 30 comma 2 per l'ampliamento dell'area cimiteriale e all'articolo 34 ed articolo 238, escludendo la necessità di ricorrere alla conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25;

Si possono considerare SEMPLIFICATE rispettando i disposti della L.R. 65/2014;

Le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel Titolo II della L.R. n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto della medesima L.R., sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;

Ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter dell'art.5, conformemente alla normativa sopra citata, la presente relazione viene pertanto redatta allo scopo di motivare l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata per la variante in oggetto.

La variante proposta infatti ha carattere esclusivamente redazionale, e fatta eccezione per le modalità attuative non comporta modifiche alla disciplina generale del Regolamento Urbanistico, il quale è stato oggetto di Valutazione Strategica nel suo procedimento di formazione ed aggiornamento.

La Variante non interessa Beni Paesaggistici, pertanto non occorre procedere alla convocazione di una conferenza paesaggistica né alla valutazione di coerenza al PIT-PPR.

Visti i contenuti delle modifiche proposte non si ritiene che tale variante possa produrre nuovi impatti sull'ambiente rispetto alla precedente previsione urbanistica oggetto di procedimento di Vas e pertanto se ne propone l'esclusione al procedimento di VAS.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Federico Bonelli
(documento firmato digitalmente)